



**PROVVEDIMENTO A.I.A. N° DPC025/105**

**DEL 25/03/2019**

DPC DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico

OGGETTO: **Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. art.29-ter – Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.**

**DITTA: SPAA S.r.l.**

**Sede impianto:** Via delle Industrie – Località Piano di Sacco n° 11-13, Città Sant'Angelo (PE)

**Attività svolta:** confezionamento, commercializzazione, produzione concimi e prodotti sicuri per l'agricoltura

**Codice IPPC** di cui all'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

*4.3 – Impianti chimici per la fabbricazione fertilizzanti a base di fosforo, azoto, o potassio (fertilizzanti semplici o composti)*

*4.4 – Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi*

#### **IL DIRIGENTE**

(DGR 469 del 24.06.15 e s.m.i.)

#### **VISTI**

- la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge Regionale 01 ottobre 2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;
- la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento” che fissa, nell'allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale;

- la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto:” *Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica*” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto:” *Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica ed integrazione*”;
- la DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante “*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008*”;
- il D.M. 24/04/08 inerente “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 2005*”.
- la DGR n.308 del 24/06/09 recante “*DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008*”;
- la LR 31 del 29/07/2010 recante “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*” ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
- le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 46 del 04/03/2014 recante: ”*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*”;
- la DGR n.469 del 24/06/15 avente all’oggetto: Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs.3/04/2006, n.152 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n.310/29.06.09;
- la DGR n.254 del 28/04/16 avente ad oggetto: “D.Lgs. 03/04/06, n.152 e ss.mm.ii. - LR 19/12/07, n.45 e ss.mm.ii. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n.790 del 03/08/07 – DGR n.808 del 31/12/09 e DGR n.656 del 16/09/13”;
- la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

**ACQUISITA** ai seguenti prott.nn. 229785 e 229792 del 14/08/2018 l'istanza di AIA ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., trasmessa dalla Ditta SPAA S.r.l., con nota datata 10/08/2018, inerente l'installazione di un impianto di confezionamento, commercializzazione, produzione concimi e prodotti sicuri per l'agricoltura;

**DATO ATTO** che con nota prot.n. 251910/18 del 13/09/2018 il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA ha provveduto a comunicare alla Ditta che l'Avvio del procedimento di rilascio dell'AIA avrebbe avuto luogo una volta completata la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;

**ACQUISITO** il Giudizio del CCR-VIA n. 2953 del 13/09/2018 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso il parere di esclusione dalle procedure di competenza.

**VISTA** la nota prot. n. 317100/18 con cui la Ditta ha trasmesso la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;

**DATO ATTO:**

- che l'attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali di cui all'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs 152/06, più precisamente attiene le seguenti categorie:
  - 4.3 – Impianti chimici per la fabbricazione fertilizzanti a base di fosforo, azoto, o potassio (fertilizzanti semplici o composti)*
  - 4.4 – Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi*
- della nota prot.n. 320551 del 19/11/2018 con la quale si è dato avvio al procedimento di rilascio dell'AIA e contestualmente si è proceduto alla indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

**ACQUISITA** al prot.n. 349752 del 12/12/2018 la relazione ARTA n. 53374 del 12/12/2018, contenente la richiesta di integrazioni ritenute necessarie al fine di esprimere le valutazioni di competenza;

**ACQUISITE** le integrazioni trasmesse dalla Ditta in data 10/01/2018 ed assunte al prot.n. 11699 del 15/01/2019;

**ACQUISITO** al prot.n. 13975 del 16/01/2019 il verbale di incontro tecnico del 09/01/2019 tenutosi tra i rappresentanti dell'ARTA e della Ditta per discutere della documentazione integrativa da predisporre da parte della Ditta;

**DATO ATTO** della nota prot.n. 20180 del 22/01/2019, con cui il RUP ha provveduto a convocare Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-ter L. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona;

**VISTO** il verbale di Conferenza dei Servizi tenutosi in data 26/02/2019 in cui si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta SPAA S.r.l. per le attività 4.3 e 4.4 di cui all'Allegato VIII alla Parte II al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., subordinato alla puntuale acquisizione dei chiarimenti richiesti alla Ditta in sede di Conferenza dei Servizi;

**ACQUISITO** il parere prot.n. 3984 del 27/02/2019 della Provincia di Pescara, assunto al protocollo regionale n. 63355 del 28/02/2019;

**ACQUISITI** al prot.n. 67949 del 05/03/2019 i chiarimenti richiesti alla Ditta in sede di Conferenza dei Servizi;

**VISTA** la nota prot.n. 1436/19 dell'ARTA Abruzzo, acquisita al prot.n. 90322 del 22/03/2019 di trasmissione delle valutazioni tecniche di competenza a riscontro dei chiarimenti resi dalla Ditta a valle della Conferenza dei Servizi del 26/02/2019;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

## **DETERMINA**

### **ART.1**

di rilasciare alla Ditta SPAA S.r.l. per l'installazione di confezionamento, commercializzazione, produzione concimi e prodotti sicuri per l'agricoltura Via delle Industrie – Località Piano di Sacco n° 11-13, Città Sant'Angelo (PE) (di seguito denominata Gestore), nella persona del Legale Rappresentante,

### **L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

per l'esercizio delle attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/06:

- 4.3) – Impianti chimici per la fabbricazione fertilizzanti a base di fosforo, azoto, o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
- 4.4) – Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi

con la seguente capacità produttiva:

<b>Dati sulla produzione</b>				
<b>Attività</b>	<b>Tipo di prodotto</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Potenzialità massima di produzione</b>	<b>Quantità prodotta nell'anno di riferimento</b>
Miscelazione/reaazione	BIOSTIMOLANTE	t	< 1000 t	15,886
Miscelazione/reaazione	CONCIME ORGANICO AZOTATO*	t		54,772
Miscelazione/reaazione	CONCIME NPK*	t		21,636
Miscelazione/reaazione	CONCIME CON MICROELEMENTI	t		16,830
Miscelazione/reaazione	CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO*	t		25,567
Miscelazione/reaazione	CONCIME FOSFATICO*	t		1,530
Miscelazione/reaazione	GENERICI E PROD. SICURI	t		58,443
Miscelazione/reaazione	FUNGHI MICORRIZICI	t		2,112
Miscelazione/reaazione	CONCIME PK*	t		1,060
Miscelazione/reaazione	CONCIME NK*	t		0,1

\*sole produzioni che rientrano in AIA, punto 4.3.

### **ART.2**

Ai sensi dell'art.29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi 10 (dieci) anni dal presente provvedimento.

Il Gestore, sei mesi prima di detto termine, è tenuto a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

### **ART.3**

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art.29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

### **ART.4**

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

### **ART.5** **MATERIE PRIME**

Planimetria di riferimento denominata *Planimetria generale datata 28/02/2019 – Allegato 1 al presente provvedimento*

#### **Prescrizioni:**

1. I contenitori delle materie prime devono essere posti in area perfettamente impermeabilizzata, coperta, cordolata, dotata di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti. Eventuali colaticci devono essere gestiti come rifiuto.
2. Le cisternette devono essere stoccate in modo da garantirne la stabilità, da limitarne il numero e il tempo di deposito. Le cisternette poste nelle aree sotto tettoia devono essere poste in bacini di contenimento e/o in area cordolata e dotata di pozzetto cieco e di idonee dimensioni per la raccolta di eventuali sversamenti, che dovranno essere gestiti come rifiuto.
3. Le cisternette contenenti le acque di lavaggio da riutilizzare devono essere contrassegnate con un'etichetta identificativa atta a indicare quando è stata riempita nonché le caratteristiche dell'effluente contenuto. La gestione delle cisternette deve essere volta a ridurre al minimo il numero, nonché a ridurre il tempo di stazionamento delle stesse prima dell'utilizzo nel processo produttivo.
4. I serbatoi devono essere dotati di bacino di contenimento di volume pari al fluido contenuto o, nel caso di più serbatoi, pari a quello del serbatoio di maggiori dimensioni o pari ad 1/3 del volume complessivo se maggiore.
5. Le aree contenenti materie prime, semilavorati, rifiuti dovranno essere adeguatamente separate mediante cartellonistica e segnaletica orizzontale.

### **ART.6** **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

La planimetria di riferimento è denominata:

- *Lay-out impianto – Planimetria Emissioni – Allegato 2 al presente provvedimento*

I valori limite di emissione fissati nel seguente Quadro delle Emissioni in Atmosfera rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

### Configurazione vigente fino al 31/12/2020

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI – SENZA INSTALLAZIONE DI SCRUBBER													
Impianto: SPAA Agricoltura S.r.l.										Data: 27.02.2019			
Punto di emissione	Provenienza	Portata (m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0.101 Mpa)	Durata emissione (h/gg)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp. (°C)	Tipi di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0.101 Mpa)	Flusso di massa (kg/h)	Fattore di emissione (kg/t)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o mxm)	Tipo di impianto di abbattimento o misure di mitigazione	Tenore di Ossigeno
E01	Estrazione vapori da serbatoi di miscelazione	2400	8	discontinua	T amb	Polveri Rame + Zinco Ammoniaca	10 3,5 30	0,024 0,0084 0,072	0,042 0,015 0,127	*	Φ 0,3 m		
E02	Cogeneratore a GPL 160 KW <sub>T</sub>	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche ai fini delle modifiche introdotte dal DLGS 183/17, come da parte I dell'allegato IV alla parte Quinta, comma gg) – gruppi elettrogeni o gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a metano o GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. Non soggetto a monitoraggio											
E03	Cappa aspirazione Laboratorio	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e parte I dell'allegato IV alla parte Quinta, comma jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi.											

\* deve essere completata la canalizzazione sino a un metro oltre il colmo del tetto

Si ipotizza una produzione di 8 ore/giorno per 220 giorni/anno.

SPAA S.r.l.  
Via delle Industrie, loc. Piano di Sacco  
65013 San Angelo (FE)  
P. IVA n. 0406689



## Configurazione vigente dal 01/01/2021


QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI –CON SCRUBBER													
Impianto: SPAA Agricoltura S.r.l. Data: 27.02.2019													
Punto di emissione	Provenienza	Portata (m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0.101 Mpa)	Durata emissione (h/gg)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp. (°C)	Tipi di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0.101 Mpa)	Flusso di massa (kg/h)	Fattore di emissione (kg/t)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o mxm)	Tipo di impianto di abbattimento o misure di mitigazione	Tenore di Ossigeno
E01	Estrazione vapori da serbatoi di miscelazione	2400	8	discontinua	T amb	Polveri Rame + Zinco Ammoniaca	5 3,5 10	0,012 0,0084 0,024	0,021 0,015 0,042	*	Φ 0,3 m	Scrubber**	
E02	Cogeneratore a GPL 160 KW <sub>T</sub>	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche ai fini delle modifiche introdotte dal DLGS 183/17, come da parte I dell'allegato IV alla parte Quinta, comma gg) – gruppi elettrogeni o gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a metano o GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. Non soggetto a monitoraggio											
E03	Cappa aspirazione Laboratorio	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e parte I dell'allegato IV alla parte Quinta, comma jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi.											

\* deve essere completata la canalizzazione sino a un metro oltre il colmo del tetto.

\*\* da installare in base agli esiti della monitoraggio

Si ipotizza una produzione di 8 ore/giorno per 220 giorni/anno.

SPAA S.r.l.  
Via della Industria, loc. Piano di Sacco  
00197 Roma (RM) - Tel. 06/57400000

### Metodi Analitici per il controllo delle Emissioni in Atmosfera

I metodi analitici da utilizzare sono quelli riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'art. 13 al presente provvedimento di AIA.

## **Prescrizioni:**

### **1. CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI PRELIEVO DEI CAMINI**

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall'ARTA che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività in deroga ai sensi dell'art. 272 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

### **2. INDICAZIONI GENERALI SULLE POSTAZIONI DI CAMPIONAMENTO DELLE EMISSIONI**

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche).

L'azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non

superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

### **3. INDICAZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO**

15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, l'azienda deve darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune, al Distretto Arta, al Dipartimento Provinciale della ASL. Durante la marcia controllata, eseguita in un periodo continuativo di 15 giorni, il Gestore deve effettuare almeno due autocontrolli, preferibilmente non consecutivi: uno il primo giorno e uno un giorno intermedio, nelle condizioni più gravose di esercizio.

Entro 45 giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, il Gestore deve comunicare all'Autorità Competente, al Comune, all'Arta ed alla ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata. La messa a regime degli impianti non può durare più di 90 giorni.

Qualora dagli esiti della marcia controllata si desuma la necessità di aggiornare il QRE proposto ed autorizzato, il Gestore ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Competente ed al Distretto ARTA competente per territorio, chiedendo contestualmente la modifica dell'Autorizzazione.

4. L'altezza dal suolo del punto di emissione, deve essere tale da garantire un'ottimale dispersione degli inquinanti, pari ad almeno 1 metro dal colmo del tetto.
5. Il Gestore deve adottare un'idonea modalità che consenta di registrare e dare evidenza del numero di ore giornaliere di funzionamento del punto di emissione per la verifica del limite orario di funzionamento.
6. In linea con quanto previsto dalla BAT 16 del documento "*DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica*", l'installazione dell'impianto di abbattimento (scrubber) è subordinata alla preventiva verifica del rispetto dei Valori Limite di Emissione di cui al QRE nella configurazione "Quadro Riassuntivo delle Emissioni – con scrubber". Nel caso l'azienda riscontrasse, a seguito dei controlli effettuati, che le proprie emissioni non sono contenute entro i limiti della configurazione "Quadro Riassuntivo delle Emissioni – con scrubber", la stessa dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento entro dicembre 2020. Fino a tale data l'azienda è tenuta al rispetto dei limiti di cui al QRE "Quadro Riassuntivo delle Emissioni – senza installazione di scrubber" e dal 01/01/2021 è comunque tenuta al rispetto dei limiti di emissione della configurazione "Quadro Riassuntivo delle Emissioni – con scrubber".

## **ART.7 REFLUI IDRICI**

### **Planimetrie di riferimento:**

- Planimetria delle reti datata 27/02/2019 - **Allegato 3 al presente provvedimento**

### **ACQUE DOMESTICHE**

Le acque domestiche confluiscono in vasche a tenuta e sono gestite come rifiuto.

- le acque di prima pioggia saranno inviate in una vasca e previa disoleazione saranno inviate ad un serbatoio (indicato in planimetria ma non nominato in legenda) da cui saranno avviate a recupero nel processo;
- le acque eccedenti la prima pioggia saranno inviate a scarico, passando per pozzetto fiscale, in canale assimilabile a scarico su suolo.

### **ACQUE DI PROCESSO**

Le acque di lavaggio delle apparecchiature sono riutilizzate nel processo produttivo, previo convogliamento in appositi serbatoi fuoriterra (S10 ed S11) o in contenitori idonei direttamente dalle apparecchiature stesse.

Quando le acque di lavaggio non sono più idonee al riutilizzo (generalmente dopo al terzo risciacquo) sono inviate direttamente in apposito serbatoio (S12) adibito al deposito temporaneo del rifiuto CER 070701\*.

#### **Prescrizioni:**

1. le acque di lavaggio sono gestite a ciclo chiuso.
2. Il serbatoio S12 (adibito al deposito del rifiuto 070101\* derivante da colaticci raccolti dalle griglie interne al capannone, nonché delle acque di lavaggio apparecchiature quando saranno ritenute non idonee al riutilizzo) deve essere dotato di bacino di contenimento di volume almeno pari a quello del serbatoio.

### **ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**

Le acque di prima pioggia sono inviate in una vasca di prima pioggia e previa disoleazione sono inviate ai serbatoi denominati S13 e S14 da cui sono avviate a recupero nel processo;

Le acque eccedenti la prima pioggia sono inviate a scarico, passando per pozzetto fiscale, in canale assimilabile a scarico su suolo.

#### **Prescrizioni:**

1. Le acque di prima pioggia sono gestite a ciclo chiuso e riutilizzate nel processo produttivo. La vasca di prima pioggia deve essere resa nuovamente disponibile, in modo automatico, per un nuovo evento meteorico entro una settimana dalla conclusione dell'ultimo evento meteorico anche se la vasca di prima pioggia non si è riempita completamente. Le acque di prima pioggia non potranno in nessun caso confluire a scarico. Solo al riempimento della vasca di prima pioggia, le acque eccedenti la prima pioggia potranno confluire nel bypass ed essere avviate a scarico.
2. Il Gestore dovrà trasmettere all'AC e all'ARTA, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, una relazione tecnica descrittiva delle modalità tecniche con cui rende nuovamente disponibile la vasca di prima pioggia entro il termine indicato; il sistema adottato dovrà essere automatico e dotato delle necessarie ridondanze per garantirne l'affidabilità. Inoltre dovrà essere sottoposto a manutenzioni periodiche e verifiche di funzionalità registrandone gli esiti. Nel caso il fabbisogno idrico non consenta il riutilizzo delle acque di prima pioggia, esse dovranno essere gestite come rifiuto.
3. L'azienda dovrà installare contatori atti a contabilizzare i volumi di acque di prima pioggia raccolti e inviate ai serbatoi S13 ed S14, nonché i volumi riutilizzati nel ciclo produttivo. Nel report annuale il gestore produrrà evidenza del bilancio fra le acque di prima pioggia confluite nell'impianto e le acque utilizzate e quelle gestite come rifiuto in caso di impossibilità di riutilizzo.
4. In condizioni di fermo produttivo il Gestore deve gestire le acque di prima pioggia come rifiuto speciale.
5. I colaticci e gli sversamenti accidentali delle aree di lavorazione e deposito interne ai capannoni, nonché delle aree esterne coperte, adibite a deposito di rifiuti e materie prime, non potranno in

nessun caso confluire nella rete di raccolta delle acque meteoriche ma dovranno necessariamente essere contenute in bacini di contenimento e/o aree cordolate dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti e gestiti come rifiuto.

### **ACQUE DI SCRUBBING in caso di installazione dell' impianto di abbattimento a partire dal 01/01/2021**

#### **Prescrizioni:**

1. Il Gestore è tenuto all'analisi delle acque di scrubbing e alla valutazione del riutilizzo nel ciclo produttivo. Diversamente tali acque dovranno essere gestite come rifiuto.

### **ART. 8 RIFIUTI**

La planimetria di riferimento denominata Planimetria generale - **Allegato 1 al presente provvedimento**

La Ditta detiene i rifiuti prodotti nel rispetto delle condizioni di cui all'art.183 comma 1 lett.bb del D.Lgs.152/06 ss.mm.ii.

#### **Prescrizioni:**

1. Tutti i rifiuti pericolosi devono essere stoccati in area adeguatamente protetta contro le intemperie, al fine di evitarne il dilavamento anche in condizioni diverse dal normale esercizio. La copertura delle aree di deposito rifiuti pericolosi deve essere idonea a proteggere i rifiuti anche in caso di eventi meteorici in presenza di vento.
2. Nelle more della realizzazione delle tettoie in progetto, da realizzarsi entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, i rifiuti posizionati all'esterno dovranno essere coperti con teli impermeabili e posizionati in area coperta entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento.
3. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti, che devono essere gestiti come rifiuto.
4. Deve essere garantita l'impermeabilizzazione e l'integrità della pavimentazione delle aree di deposito di rifiuti; occorre utilizzare contenitori e/o cassoni chiusi e a tenuta nel caso i rifiuti possano dare origine a colaticci.
5. Le aree devono essere opportunamente delimitate con segnaletica orizzontale, coerente con le superfici individuate in planimetria.

### **ART. 9 RUMORE**

#### **Prescrizioni:**

Entro 90 giorni dalla comunicazione di riavvio dell'attività, deve essere trasmessa una relazione circa il collaudo acustico, in linea con le indicazioni delle linee guida ARTA "*L'Autorizzazione Integrata Ambientale. Approfondimenti sui contenuti della documentazione tecnica allegata alle istanze.*"

### **ART. 10 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

#### **Prescrizioni:**

Il Gestore deve installare contatori atti a quantificare tutte le voci del proprio bilancio idrico entro tre mesi dal rilascio del presente provvedimento.

### **ART. 11 STATO DEL SITO**

**Prescrizioni:**

1. Il Gestore, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, deve produrre relazione idrogeologica secondo le indicazioni di cui alla Linea Guida ARTA sulle domande di AIA.
2. Qualora si rilevasse presenza di circolazione idrica sotterranea, occorre che il Gestore installi almeno tre piezometri. La data di realizzazione dei piezometri dovrà essere preventivamente concordata con ARTA.
3. Nel corso della realizzazione dei piezometri, dovrà essere analizzato il terreno secondo quanto previsto nelle citate linee guida.
4. La ditta deve mettere in atto tutti i necessari accorgimenti tecnici e gestionali al fine di prevenire il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.
5. In particolare, i serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso. Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
6. Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere se possibile definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni. L'azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario. Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.

**ART. 12**  
**D.LGS. 105/15**

**Prescrizioni:**

Il Gestore deve elaborare, a partire dall'avvio dell'attività, una procedura di verifica in tempo reale dei quantitativi di sostanze pericolose detenute in modo da garantire che siano sempre inferiori rispetto alle soglie del D. Lgs. 105/15. La procedura deve consentire altresì un agevole controllo da parte di ARTA. Nel report annuale dovrà essere data evidenza dei massimi quantitativi istantanei di sostanze/miscele pericolose ai sensi del D. Lgs. 105/15 detenuti nell'anno precedente.

**ART. 13**  
**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**Monitoraggio inquinanti**

Punto emissione	Parametro	Modalità di controllo		Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		Continuo	Discontinuo			
E01 Punto emissione estrazione vapori da serbatoi di miscelazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata</li> <li>• Temperatura</li> <li>• Ossigeno</li> <li>• Umidità</li> <li>• Polveri</li> <li>• Rame+Zinco</li> <li>• Ammoniaca</li> </ul>		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 16911-1</li> <li>• UNI 14790</li> <li>• UNI 14789</li> <li>• UNI 14790</li> <li>• UNI 13284-1:2017</li> <li>• UNI EN 14385:2004</li> <li>• UNICHIM 632-1984 (CAMP.)e EPA CTM 027:1997 (analisi)</li> </ul>	annuale	Come da DGR 517/07, su apposito registro degli autocontrolli
Cappa aspirazione Laboratorio	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e parte I dell'allegato IV alla parte Quinta, comma jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Si aderisce a eventuali prescrizioni di monitoraggio definite dalla AC.					
Impianto a GPL da 160 kw	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e parte I dell'allegato IV alla parte Quinta, comma dd) – Impianti di combustione alimentati a metano o GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. Si aderisce a eventuali prescrizioni di monitoraggio definite dalla AC.					

**Sistemi di trattamento fumi**

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione e periodicità di manutenzione	Parametri di controllo	Modalità e frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E01 Punto emissione estrazione vapori da serbatoi di miscelazione	SCRUBBER	In accordo a manuale di uso e manutenzione fornito dalla Casa produttrice	In accordo a manuale di uso e manutenzione fornito dalla Casa produttrice	In accordo a manuale di uso e manutenzione fornito dalla Casa produttrice	Come da DGR 517/07, su apposito registro della manutenzione Impianti di abbattimento

## Emissioni diffuse

Descrizione	Area di origine	Inquinante/parametro	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Produzioni batch con sostanze organiche	ambiente di lavoro	ODORI	UNI EN 13725	Da definire in base all'implementazione della BAT n° 2 (redazione inventario dei flussi emissivi)	Come da DGR 517/07, su apposito registro degli autocontrolli

## EMISSIONI IN ACQUA

### Monitoraggio inquinanti

Sigla scarico	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Reflui industriali	n.a. in quanto le acque di lavaggio non vengono scaricate, ma riutilizzate in ciclo chiuso e poi gestite come rifiuto	/	/	/
Reflui civili	n.a. in quanto non ci sono scarichi (sistema a tenuta soggetto a spurgo periodico)	/	/	/
Acque meteoriche: prima pioggia	n.a. in quanto le acque di prima pioggia non vengono scaricate ma trattate e raccolte in serbatoio per il riutilizzo in ciclo chiuso	/	/	/

In caso di sversamento accidentale di sostanze chimiche su piazzale verrà azionata paratia di sezionamento per impedire lo scarico dello sversato nella linea fognaria acque bianche; lo sversato verrà gestito come rifiuto, prvia caratterizzazione.

### Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Parametri di controllo del corretto funzionamento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
<i>Scarico in uscita dal sistema di depurazione o punto intermedio tra due stadi del trattamento depurativo.</i>				<i>Inserire parametri significativi ai fini della verifica del corretto funzionamento del depuratore determinati sia in loco sia su campioni prelevati.</i>		

## RUMORE

### Rilievi fonometrici esterni

Postazione di misura	Rumore differenziale	Valore	Unità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Presso recettori				Triennale, o a seguito di entrata in vigore PCCA o modifiche	Cartacea

## RIFIUTI

### Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Attività di produzione e immagazzinamento materie prime, semilavorati, prodotti finiti	150110*	D9/D15	Caratterizz. Reg 1357/14/CE e dec 955/14/CE	Caratterizzazione biennale	Conservazione cartacea certificati di caratterizzazione
	070701*	D9/D15	Caratterizz. Reg 1357/14/CE e dec 955/14/CE	Caratterizzazione biennale	Conservazione cartacea certificati di caratterizzazione
Utilizzi civili	200304	D9/D15	Caratterizz. Reg 1357/14/CE e dec 955/14/CE	Caratterizzazione biennale	Conservazione cartacea certificati di caratterizzazione

## MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE

Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
N° 3 piezometri da realizzare come concordato con ARTA nella seduta tecnica del 09.01.19	Temperatura, Ph, conducibilità, Arsenico, Cromo, rame, nichel, piombo, zinco, arsenico, cadmio, sostanze organiche volatili, idrocarburi, solventi clorurati, solventi non clorurati, a fronte dei limiti di CSC Tab 2 all. 5 al tit V DLGS 152/06 e s.m.i.	APAT IRSA	Annuale	Rapporti di prova

## MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

### Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti principali o parti di esso e infrastrutture

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Registrazione dei controlli effettuati
Disoleatore/dissabbiatore	Periodici interventi controllo, di spurgo e pulizia vasca di raccolta delle acque meteoriche e deoliatore.	Controlli trimestrali. Spurgo e pulizia all'occorrenza.	Registro cartaceo
Tubazioni interrate (linea colaticci) e vasche/pozzetti interrati	Controllo di tenuta	Annuale	Registro cartaceo
Piazzale e bacini di contenimento	Verifica di integrità: controllo visivo, con eventuale intervento di ripristino impermeabilizzazione ove rilevata discontinuità	Annuale	Registro cartaceo

### Prescrizioni

I parametri da monitorare nelle acque sotterranee saranno definiti a seguito del primo screening che sarà effettuato dall'azienda e dovranno comunque comprendere anche gli inquinanti inorganici di cui alla tab. 2 all. 5 alla parte IV D. LGs. 152/06 (nitriti, solfati), in aggiunta ai metalli utilizzati nel ciclo produttivo, idrocarburi totali, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni.

Nel report annuale l'azienda dovrà dare evidenza degli interventi effettuati per la verifica ed eventuale ripristino della tenuta dei piazzali, delle vasche e dei bacini di contenimento.

## **ART. 14**

### **CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO**

#### **Prescrizioni:**

1. In caso di sversamenti accidentali sui piazzali, deve essere prontamente intercettato lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia e si deve procedere con la chiusura delle caditoie in prossimità dello sversamento. A tale scopo il Gestore deve disporre dei necessari dispositivi tecnici per intercettare lo scarico e dei materiali atti a chiudere le caditoie, in aggiunta a quelli per circoscrivere e raccogliere lo spandimento

#### **2. Comunicazioni in caso di malfunzionamento**

In caso di malfunzionamento, il Gestore è tenuto a dare comunicazione senza ritardo e comunque entro otto (8) ore dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale Arta, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio.

Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario al ripristino del normale funzionamento.

In caso di malfunzionamento prolungato è opportuno che, salvo diversamente indicato nell'AIA, la situazione sia opportunamente monitorata mediante analisi in continuo o discontinue con cadenza almeno giornaliera e trasmesse tempestivamente al Distretto Provinciale Arta competente.

I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito Registro dal quale evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli enti, le azioni intraprese.

#### **3. Comunicazioni in caso di dismissione dell'attività**

In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, Arta, Provincia.

Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.

Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato a:

- Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
- Comune territorialmente competente;
- Arta Distretto provinciale competente;
- ASL territorialmente competente;
- Provincia territorialmente competente;
- Autorità Competente per l'AIA

## **ART.15**

### **APPLICAZIONE DELLE BAT CONCLUSION**

#### **Prescrizioni:**

Con riferimento alle BATc sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica:

1. Il Gestore deve applicare la BAT 1 (adozione di un SGA in tutto conforme alle BATc) entro dicembre 2019.
2. In riferimento alla BAT2, l'inventario delle emissioni deve essere definito nell'ambito del SGA di cui alla BAT 1. L'azienda dovrà darne contestualmente comunicazione all'A.C. e

- all'ARTA, predisponendo il programma di convogliamento delle emissioni diffuse tecnicamente convogliabili.
3. In riferimento alla BAT 6, in caso di presenza di odori molesti, il Gestore deve produrre un piano di monitoraggio delle proprie emissioni odorigene.
  4. In riferimento alla BAT 9, il Gestore dovrà garantire un'adeguata capacità di contenimento per le acque reflue prodotte in condizioni diverse dal normale esercizio.
  5. In riferimento alla BAT 13, il Gestore deve comunque predisporre un Piano di gestione dei rifiuti in linea con la BAT 13, nell'ambito del proprio SGA di cui alla BAT 1. Nel report annuale il Gestore darà evidenza delle azioni programmate ed attuate.
  6. In riferimento alla BAT 15 il Gestore è tenuto a convogliare all'esterno tutte le emissioni diffuse tecnicamente convogliabili entro un anno dal rilascio del presente provvedimento.
  7. In riferimento alla BAT 16, il Gestore dovrà installare un sistema di abbattimento delle emissioni entro dicembre 2020, salvo che i monitoraggi delle emissioni non evidenzino anche senza sistema di abbattimento il rispetto del QRE post installazione scrubber .
  8. Conformemente alla BAT 22 e 23, il Gestore deve predisporre ed attuare un piano di riduzione delle emissioni sonore entro dicembre 2019.
  9. nel report annuale l'azienda deve relazionare sulle azioni programmate ed attuate in riferimento alle BAT applicabili e ai risultati conseguiti.

## **ART. 16**

### **REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI**

#### **Prescrizioni:**

1. Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. Suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb).
2. Il Gestore deve produrre una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni, sotto forma di relazione:
  - L'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
  - Le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
  - L'esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
  - La descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Si chiede al Gestore di accompagnare il report annuale con le seguenti tabelle compilate:

ADEMPIMENTI PMC		PARAMETRO	METODO DI MISURA	FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
MATRICE	Sigla				SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
<i>EMISSIONI IN ATMOSFERA</i>										
<i>SCARICHI IDRICI</i>										
<i>MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)</i>										
<i>RIFIUTI (indicare CER)</i>										
<i>EMISSIONI SONORE</i>										
<i>PIEZOMETRI</i>										
<i>ALTRO (indicare)</i>										

INDICATORI DI PRESTAZIONE	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'AIA (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descrivere)
<b>CONSUMI SPECIFICI</b>							
<b>FATTORI DI EMISSIONE</b>							
<b>ALTRI (INDICARE)</b>							

<b>IL PMC È STATO PIENAMENTE ATTUATO?</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>COMMENTI</b>

Firma

Il Gestore

Le informazioni minime da inserire nel Report annuale sono schematicamente riportate di seguito:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti, inoltre, le informazioni di seguito specificate:

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

La produzione del Report Annuale costituisce adempimento delle prescrizioni dell'autorizzazione. Qualora dai referti analitici emergessero criticità e non conformità ai VLE, l'A.C. potrà disporre un'ispezione straordinaria.

## **ART.17 PIANO DEI CONTROLLI ARTA**

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Controllo effettuato sull'emissione E01. Campionamento ed analisi
Voce
Campionamento (dovranno essere effettuati più campionamenti, in funzione della durata di campionamento prevista dalla norma)
Portata, Temperatura, Umidità
O <sub>2</sub>
Polveri totali
Ammoniaca
Rame + Zinco

### **ACQUE SOTTERRANEE**

Controllo effettuato su tre piezometri: campionamento ed analisi
Voce
Livello piezometrico
Campionamento
pH, conducibilità, potenziale redox
Metalli (n. 8 metalli)
Idrocarburi totali
Alifatici clorurati cancerogeni e non
Composti organici aromatici
Nitriti
solfati

### **ART.18**

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

### **ART.19**

Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

### **ART.20**

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore, avvalendosi dell'ARTA.

## **ART.21**

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto, salvo che non comportino più gravi violazioni, dà luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29 decies comma 9 della Parte II Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.

## **ART.22**

Il presente provvedimento viene trasmesso, ai sensi di legge, alla ditta SPAA S.r.l., con sede legale ed operativa in Via delle Industrie – Località Piano di Sacco n° 11-13, Città Sant'Angelo (PE).

## **ART.23**

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio” del DIPARTIMENTO DPC – GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 13 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

## **ART.24**

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

## **ART.25**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

---

L'ESTENSORE  
(Dott.sa Silvia De Melis)  
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO  
(Dott. Vincenzo COLONNA)  
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Iris FLACCO)  
f.to digitalmente